



COMUNICATO UFFICIALE N.321/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi on-line il 6 Maggio 2021 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Dott.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LICALZI;Dott.Paolo MAGRELLI;Dott.Ermanno MAROTA; Componenti

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Luigi PALUMBO/S.S.D. RL SANGIUSTESE M.G.

Con reclamo notificato in data 11/01/2021 il sig.Luigi PALUMBO si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. RL SANGIUSTESE M.G.,un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 7.500,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore della somma di €2.900,00 quale residuo non percepito dall'accordo in essere.

In data 23/04/2021, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC, una dichiarazione di rinuncia agli atti, per avvenuta transazione del ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Flavio SANTARELLI/ASD TORRES

Con reclamo notificato in data 28/12/2020 il sig.Flavio SANTARELLI si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società ASD TORRES,un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 13.500,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore della somma di €4.950,00 (in via principale) o €2.550,00 (in via subordinata) a seguito applicazione protocollo d'intesa LND/AIC.

In data 3/05/2021, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC, una dichiarazione di rinuncia agli atti, per avvenuta transazione del ricorso.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

P.Q.M.

La Commissione Accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata

3) RICORSO DEL CALCIATORE Simone MILANI/ASD TORRES

Con reclamo notificato in data 28/12/2020 il sig. Simone MILANI si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società ASD TORRES, un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 20.000,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore della somma di €5.100,00 (in via principale) o €1.100,00 (in via subordinata) a seguito applicazione protocollo d'intesa LND/AIC.

In data 3/05/2021, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC, una dichiarazione di rinuncia agli atti, per avvenuta transazione del ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata

4) RICORSO DEL CALCIATORE Luca SAVASTA/ASD TROINA

Con reclamo notificato in data 1/03/2021 il sig. Luca SAVASTA si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società ASD TROINA un accordo economico per la stagione sportiva 2020/2021 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 20.000,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore della somma di €3.400,00, non percepita.

Si rileva preliminarmente che al ricorso è stata allegata copia dell'accordo economico priva del timbro di attestazione di avvenuto deposito presso la LND, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 3 del Regolamento LND

P.Q.M.

La Commissione Accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Luca SAVASTA nei confronti della Società ASD TROINA.

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe CAPUA/A.S.D.LANUSEI CALCIO

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Giuseppe CAPUA, regolarmente trasmesso alla Società Sportiva A.S.D. LANUSEI CALCIO in data 15/12/2021;

ritenuto che la ASD LANUSEI CALCIO si è costituita in giudizio tramite l'Avv. Eduardo Chiacchio in data 30/12/2020 nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D. che in data 05/01/2021 il calciatore ha presentato controdeduzioni in risposta alle memorie difensive e che in data 29/04/2021 la Società ha presentato ulteriori note difensive.

Tutti i documenti sopra riportati sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell'udienza del 06/05/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si sono entrambe presentate;

letti i passi salienti del ricorso, ascoltate le parti si è approfondito il tema sollevato dalla parte resistente nella memoria del 30/12/2020 riguardante la somma corrisposta al calciatore che differiva di € 58,00 rispetto a quanto evidenziato nel reclamo del 15/12/2020, l'Avv. del calciatore confermava la cifra determinata da controparte e riformulava la domanda come già confermato nelle controdeduzioni del 05/01/2021.

In considerazione della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;

ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto temperamento degli interessi delle parti in causa;

valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella prima domanda proposta dal reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 5.100,00, successivamente ridotta nelle controdeduzioni presentate in data 05/01/2021 ad Euro 5.042,00 – data la somma di Euro 3.458,00 già versata dalla società ed Euro 600,00 percepiti come indennità, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 2.742,00;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata in quanto l'art. 3 del Protocollo comprendi i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di sottoscrizione dell'accordo economico;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società sportiva A.S.D.LANUSEI CALCIO al Sig. Giuseppe CAPUA la somma di Euro 2.742,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo BARZOTTI/S.S.D.CIGASIO ARL

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Matteo BARZOTTI, regolarmente trasmesso alla S.S.D. VIGASIO A.R.L. in data 13/01/2021 ricevuto dalla Società in data 22/01/2021;

ritenuto che la SSD VIGASIO a r.l. si è costituita in giudizio tramite l'Avv. Andrea SCALCO in data 19/02/2021 nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D. e che in data 19/04/2021 il calciatore ha presentato controdeduzioni in risposta alle memorie difensive.

Tutti i documenti sopra riportati sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell'udienza del 06/05/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si sono entrambe presentate;

letti i passi salienti del ricorso, ascoltate le parti hanno approfondito le loro posizioni sul tema dell'applicabilità nel caso di specie del Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020.

In considerazione della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;

ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;

valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella prima domanda proposta dal reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 5.000,00, – data la somma di Euro 5.000,00 già versata dalla società ed Euro 600,00 percepiti come indennità, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 2.400,00;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata in quanto l'art. 3 del Protocollo comprendi i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di sottoscrizione dell'accordo economico;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società sportiva S.S.D. VIGASIO A.R.L. al Sig. Matteo BARZOTTI la somma di Euro 2.400,00 per le causali indicate in narrativa.

bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea BURATO/SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C.

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Andrea BURATO, regolarmente trasmesso alla SSD ARL MILANO CITY B.G.F.C. in data 28/01/2021;

ritenuto che la SSD ARL MILANO CITY B.G.F.C. non si è costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.

Tutti i documenti che componevano il reclamo sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell'udienza del 06/05/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si sono entrambe presentate, il calciatore rappresentato dall'Avv. Piras e la Società dall'Avv. Benavoli. La Commissione ha fatto presente alle parti che la Società non si è costituita e pertanto ai fini di cortesia e di voler tentare una conciliazione alla lite ha invitato il delegato ad esporre la sua posizione. Non essendoci i termini di una conciliazione la Commissione ha richiesto al legale della società di lasciare la riunione.

Letti i passi salienti del ricorso, la commissione In considerazione della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti; ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto temperamento degli interessi delle parti in causa; valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27*

relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
considerato che, nella prima domanda proposta dal reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 8.752,57 – data la somma di Euro 5.200,00 già versata dalla società ed Euro 600,00 percepiti come indennità, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 5.362,00;
ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata in quanto l’art. 3 del Protocollo comprendi i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di sottoscrizione dell’accordo economico;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla SSD A.R.L. MILANO CITY B.G.F.C. al Sig. Andrea Burato la somma di Euro 5.362,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Lombardia, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datato e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Luigi IANNICIELLO/SSD BRINDISI FBC

La Commissione Accordi Economici:

- letto il ricorso del calciatore Luigi IANNICIELLO, regolarmente trasmesso alla Società SSD BRINDISI FBC con raccomandata a/r recapitata in data 15/12/2020 come da avviso di ricevimento in atti;
- letta la memoria della Società del 11/01/2021 con cui si è tempestivamente si è costituita in giudizio;
- letta la memoria del calciatore trasmessa alla Società via p.e.c. in data 09/02/2021 come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- considerato che deve essere riaffermato l’orientamento già espresso da questa Commissione in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze in cui vengono dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l’emergenza pandemica da COVID-19;
- ritenuto di poter confermare la regola equitativa riportata nel Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al*

periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo", laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita (con onere delle parti l'onere di dimostrare le modalità di determinazione dell'importo netto rispetto a quanto indicato nell'accordo economico), dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
 - considerato che i compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. In particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche) comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:
 - i primi € 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
 - sugli ulteriori € 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;
 - sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l'anno solare (e non per stagione sportiva) ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto, nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse società, lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società.
- La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e, quindi, deve:
- chiedere al percipiente (calciatore) all'atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità;
 - provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute;
 - provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell'anno precedente, anche se inferiori alla soglia di euro 10.000;
 - provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente;
 - rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall'accordo

- economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione, che deve essere ribadito anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo;
- considerato che, con domanda proposta in via subordinata, il ricorrente ha chiesto la condanna della Società al pagamento della somma a saldo di Euro 9.944,00 lordi, così quantificata in corretta applicazione proprio del suddetto criterio equitativo;
 - considerato che la Società resistente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto ai predetti obblighi imposti dalla normativa fiscale vigente;
 - ritenuto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal ricorrente in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata;
 - ritenuto, pertanto, che al ricorrente debba essere riconosciuta la somma nell'importo lordo, in applicazione dei criteri sopra esposti e comunque nel rispetto dei richiamati principi della legislazione fiscale vigente;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società SSD BRINDISI FBC al Sig. Luigi IANNICIELLO la somma di Euro 9.944,00, da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella motivazione della presente decisione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano IANNINI/SSD FIDELIS ANDRIA 2018 SRL

La Commissione Accordi Economici:

- letto il ricorso del calciatore Gaetano IANNINI , regolarmente trasmesso alla Società SSD FIDELIS ANDRIA 2018 SRL con raccomandata a/r recapitata in data 15/12/2020 come da avviso di ricevimento in atti;
- letta la memoria della Società del 11/01/2021 con cui si è tempestivamente si è costituita in giudizio;
- letta la memoria del calciatore trasmessa alla Società via p.e.c. in data 09/02/2021 come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- considerato che deve essere riaffermato l'orientamento già espresso da questa Commissione in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze in cui vengono dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l'emergenza pandemica da COVID-19;
- ritenuto di poter confermare la regola equitativa ripotata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico,*

detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita (con onere delle parti l'onere di dimostrare le modalità di determinazione dell'importo netto rispetto a quanto indicato nell'accordo economico), dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- considerato che i compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. In particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche) comunque denominato che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:
 - i primi € 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
 - sugli ulteriori € 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;
 - sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l'anno solare (e non per stagione sportiva) ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto, nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse società, lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società.
- La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e, quindi, deve:
 - chiedere al percipiente (calciatore) all'atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità;
 - provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute;
 - provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell'anno precedente, anche se inferiori alla soglia di euro 10.000;
 - provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente;
- rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall'accordo economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione, che deve essere ribadito anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo;
- considerato che, con domanda proposta in via subordinata, il ricorrente ha chiesto la condanna della Società al pagamento della somma a saldo di Euro 9.944,00 lordi, così quantificata in corretta applicazione proprio del suddetto criterio equitativo;

- considerato che la Società resistente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto ai predetti obblighi imposti dalla normativa fiscale vigente;
- ritenuto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal ricorrente in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata;
- ritenuto, pertanto, che al ricorrente debba essere riconosciuta la somma nell'importo lordo, in applicazione dei criteri sopra esposti e comunque nel rispetto dei richiamati principi della legislazione fiscale vigente;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società S.S.D.FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L.al Sig.Gaetano IANNINI, la somma di Euro 9.944,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella motivazione della presente decisione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele D'ORSI/S.S.D.FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L.

La Commissione Accordi Economici:

- letto il ricorso del calciatore Raffaele D'ORSI, regolarmente trasmesso alla Società S.S.D.FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L. con raccomandata a/r recapitata in data 15/12/2020 come da avviso di ricevimento in atti;
- letta la memoria della Società del 11/01/2021 con cui si è tempestivamente si è costituita in giudizio;
- letta la memoria del calciatore trasmessa alla Società via p.e.c. in data 09/02/2021 come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- considerato che deve essere riaffermato l'orientamento già espresso da questa Commissione in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze in cui vengono dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l'emergenza pandemica da COVID-19;
- ritenuto di poter confermare la regola equitativa riportata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita (con onere delle parti l'onere di dimostrare le modalità di

determinazione dell'importo netto rispetto a quanto indicato nell'accordo economico), dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

- considerato che i compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. In particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche) comunque denominato che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:

- i primi € 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori € 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;
- sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l'anno solare (e non per stagione sportiva) ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto, nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse società, lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società.

La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e, quindi, deve:

- chiedere al percipiente (calciatore) all'atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità;
- provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute;
- provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell'anno precedente, anche se inferiori alla soglia di euro 10.000;
- provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente;
- rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall'accordo economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione, che deve essere ribadito anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo;
- considerato che, con domanda proposta in via subordinata, il ricorrente ha chiesto la condanna della Società al pagamento della somma a saldo di Euro 5.094,80 lordi, così quantificata in corretta applicazione proprio del suddetto criterio equitativo;
- considerato che la Società resistente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto ai predetti obblighi imposti dalla normativa fiscale vigente;
- ritenuto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal ricorrente in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata;

- ritenuto, pertanto, che al ricorrente debba essere riconosciuta la somma nell'importo lordo, in applicazione dei criteri sopra esposti e comunque nel rispetto dei richiamati principi della legislazione fiscale vigente;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società S.S.D.FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L. al Sig. Raffaele D'ORSI la somma di Euro 5.094,80, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella motivazione della presente decisione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Michele PIPERIS/S.S.D.FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L.

La Commissione Accordi Economici:

- letto il ricorso del calciatore Michele PIPERIS, regolarmente trasmesso alla Società S.S.D.FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L. con raccomandata a/r recapitata in data 15/12/2020 come da avviso di ricevimento in atti;
- letta la memoria della Società del 11/01/2021 con cui si è tempestivamente si è costituita in giudizio;
- letta la memoria del calciatore trasmessa alla Società via p.e.c. in data 09/02/2021 come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- considerato che deve essere riaffermato l'orientamento già espresso da questa Commissione in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze in cui vengono dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l'emergenza pandemica da COVID-19;
- ritenuto di poter confermare la regola equitativa riportata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita (con onere delle parti l'onere di dimostrare le modalità di determinazione dell'importo netto rispetto a quanto indicato nell'accordo economico), dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

- considerato che i compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. In particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche) comunque denominato che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:
 - i primi € 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
 - sugli ulteriori € 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;
 - sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l'anno solare (e non per stagione sportiva) ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto, nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse società, lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società.
- La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e, quindi, deve:
 - chiedere al percipiente (calciatore) all'atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità;
 - provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute;
 - provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell'anno precedente, anche se inferiori alla soglia di euro 10.000;
 - provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente;
- rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall'accordo economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione, che deve essere ribadito anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo;
- considerato che, con domanda proposta in via subordinata, il ricorrente ha chiesto la condanna della Società al pagamento della somma a saldo di Euro 1.740,00 lordi, così quantificata in corretta applicazione proprio del suddetto criterio equitativo;
- considerato che la Società resistente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto ai predetti obblighi imposti dalla normativa fiscale vigente;
- ritenuto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal ricorrente in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata;
- ritenuto, pertanto, che al ricorrente debba essere riconosciuta la somma nell'importo lordo, in applicazione dei criteri sopra esposti e comunque nel rispetto dei richiamati principi della legislazione fiscale vigente;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società S.S.D.FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L. al Sig.Michele PIPERIS la somma di Euro 1.740,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella motivazione della presente decisione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Daniele GHIDOTTI/S.S.D.AGLIANESE CALCIO 1923 A.R.L.

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Daniele GHIDOTTI, regolarmente trasmesso alla S.S.D. AGLIANESE CALCIO 1923 A.R.L. in data 13/01/2021 ricevuto dalla Società in data 20/01/2021;
ritenuto che la S.S.D. AGLIANESE CALCIO 1923 a r.l. si è costituita in giudizio tramite l'Avv. Fabio GIOTTI in data 12/02/2021 nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D. e che in data 19/04/2021 il calciatore ha presentato controdeduzioni in risposta alle memorie difensive.

Tutti i documenti sopra riportati sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell'udienza del 06/05/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si sono entrambe presentate;

letti i passi salienti del ricorso, ascoltate le parti hanno approfondito le loro posizioni sul tema dell'applicabilità nel caso di specie del Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, nonché sulla questione legata alle imposte certificate nel periodo fiscale 2019 in relazione ai compensi percepiti dal calciatore Daniele GHIDOTTI.

In considerazione della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;

ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;

valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui:

“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27

relativamente al solo rateo di marzo", laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
considerato che, nella prima domanda proposta dal reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 4.327,62, – data la somma di Euro 7.000,00 già versata dalla società ed Euro 600,00 percepiti come indennità, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 1.462,00;
ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata in quanto l'art. 3 del Protocollo comprendi i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di sottoscrizione dell'accordo economico;
rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto al versamento delle imposte fiscali dovute per legge, la domanda del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla SSD ARL AGLIANESE CALCIO 1923 A.R.L. al Sig. Daniele GHIDOTTI la somma di Euro 1.462,20 per le causali indicate in narrativa ed in ottemperanza della normativa fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca SAMPIETRO/A.C.R.MESSINA SSD ARL

Con reclamo del 11/01/2021 il signor SAMPIETRO Gianluca si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.R. MESSINA SSD ARL un accordo economico sottoscritto il 19/07/2019 e regolarmente depositato, che prevedeva la corresponsione lorda di euro 30.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020. Successivamente, il 20/12/2019 le parti sottoscrivevano un nuovo accordo economico pluriennale, regolarmente depositato, che prevedeva la corresponsione lorda di euro 21.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020 e di euro 40.000,00 per la stagione sportiva 2020/2021.

Il reclamante richiedeva l'applicazione del protocollo AIC/LND, che prevede la corresponsione in favore del calciatore di un importo pari all'80% di quanto pattuito nell'accordo economico, con conseguente condanna della società al pagamento della somma di € 2.400,00, avendo percepito fino a febbraio 2020 l'importo di € 21.000,00, oltre indennità governativa di euro 600,00 relativa al mese di marzo 2020.

Si costituiva, nei termini, la società, contestando il conteggio degli importi lordo/netto su base fiscale e affermando che l'accordo economico da tenere in considerazione è il secondo

sottoscritto, che prevede per la stagione 2019/2021 la corresponsione di euro 21.000,00, somma che effettivamente è stata corrisposta dalla Società al calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND, tenendo conto che la somma degli importi previsti dai due accordi economici sottoscritti e depositati per la stagione sportiva 2019/2020 risulta superiore all'importo massimo previsto dalla normativa vigente, trasmette gli atti alla F.I.G.C. Procura Federale per gli accertamenti di propria competenza. Sospende qualsiasi decisione in merito in attesa delle conclusioni delle indagini di rito.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Dino MARINO/SSD BRINDISI FBC

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore Dino MARINO, regolarmente trasmesso alla Società SSD BRINDISI FBC in data 19/01/2021 via p.e.c. come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- lette le memorie della Società del 18/02/2021 con cui si è tempestivamente si è costituita in giudizio;
- Tutti I documenti sopra riportati sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.
- Le parti sono state convocate nell'udienza del 06/05/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si sono entrambe presentate;
- La società resistente ha dedotto di aver corrisposto al calciatore la somma complessiva di euro 22.600,00 di cui 16.500,00 a mezzo di numero 11 bonifici bancari, euro 1.500,00 con ricevuta sottoscritta dal calciatore in data 24/12/19 e assegni bancari di importi di euro 1.500,00 assegno n. AB 32475182 del 29/07/2019 ed euro 3.000,00 assegno n. AB 32475183 datato 19/08/19.
- La commissione rileva che la società ha fornito prova di aver eseguito pagamenti per complessivi euro 18.000,00 non ritenendo provati i pagamenti individuati con la sola indicazione del numero di assegno bancario.
- La società ha inoltre depositato copia della certificazione unica riferita al periodo di imposta 2019 nonché copia della lettera inviata al calciatore dove veniva richiesta la dichiarazione attestante l'ammontare dei corrispettivi percepiti negli anni solari 2019/20. La commissione rileva che la copia fotostatica del cud è priva di sottoscrizione, non risulta prodotta la ricevuta di trasmissione all'agenzia dell'entrate; non risulta provato il versamento delle ritenute né è stata prodotta la copia e la ricevuta dell'avvenuta trasmissione del modello 770 relativo al periodo di imposta 2019. Pertanto la Commissione
- ritenuto di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella riportata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita (con onere delle parti l'onere di dimostrare le modalità di determinazione dell'importo netto rispetto a quanto indicato nell'accordo economico), dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- considerato che i compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. In particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche) comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:
 - i primi €. 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
 - sugli ulteriori €. 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;
 - sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l'anno solare (e non per stagione sportiva) ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto, nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse società, lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società.

La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e, quindi, deve:

 - chiedere al percipiente (calciatore) all'atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità;
 - provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute;
 - provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell'anno precedente, anche se inferiori alla soglia di euro 10.000;
 - provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente;
- rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall'accordo economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione, che deve essere confermato anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo;
- considerato che il ricorrente ha formulato in via principale e nel merito la propria richiesta economica in applicazione della regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in Euro 2.400,00 lordi come da conteggi esposti nel ricorso, a cui si rimanda;
- considerato che la Società resistente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa fiscale vigente;
- ritenuto, pertanto, che al ricorrente debba essere riconosciuta, in applicazione dei criteri sopra esposti, la somma nell'importo lordo ma pur sempre nel rispetto dei richiamati principi della legislazione fiscale vigente;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società SSD BRINDISI FBC al Sig. Dino MARINO, la somma di Euro 2.400,00 da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella parte motiva della presente decisione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente dal calciatore) tramite mail all'indirizzo: Indamministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Cristiano ANCORA/SSD BRINDISI FBC

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore Cristiano ANCORA, regolarmente trasmesso alla Società SSD BRINDISI FBC in data 19/01/2021 via p.e.c. come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- lette le memorie della Società del 18/02/2021 con cui si è tempestivamente costituita in giudizio;
- Tutti I documenti sopra riportati sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.
- Le parti sono state convocate nell'udienza del 06/05/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si sono entrambe presentate;
- La società resistente ha prodotto un rilascio della quietanza liberatoria sottoscritta dal calciatore in data 14 luglio nel cui contenuto il calciatore rinunciava ad ulteriori somme derivanti da Accordo Economico e di conseguenza la rinuncia ad adire la Commissione Accordi Economici per eventuale vertenza economica non avendo più nulla a pretendere dalla Società;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici, presso la Lega Nazionale Dilettanti, rigetta il reclamo presentato dal sig. ANCORA Cristiano nei confronti della SSD BRINDISI FOOTBALL CLUB.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro CAPONE/SSD BRINDISI FBC

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore Alessandro CAPONE, regolarmente trasmesso alla Società SSD BRINDISI FBC in data 19/01/2021 via p.e.c. come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- lette le memorie della Società del 18/02/2021 con cui si è tempestivamente costituita in giudizio;
- Tutti I documenti sopra riportati sono stati regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

- Le parti sono state convocate nell'udienza del 06/05/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si sono entrambe presentate;
- La società resistente ha prodotto un rilascio della quietanza liberatoria sottoscritta dal calciatore in data 14 luglio nel cui contenuto il calciatore rinunciava ad ulteriori somme derivanti da Accordo Economico e di conseguenza la rinuncia ad adire la Commissione Accordi Economici per eventuale vertenza economica non avendo più nulla a pretendere dalla Società;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici, presso la Lega Nazionale Dilettanti, rigetta il reclamo presentato dal sig. Alessandro CAPONE nei confronti della SSD BRINDISI FBC
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

17) RICORSO DEL CALCIATORE Daniele FRUCI/SSD BRINDISI FBC

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore Daniele FRUCI, regolarmente trasmesso alla Società SSD BRINDISI FBC via p.e.c. come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- lette le memorie della Società del 18/02/2021 con cui si è tempestivamente si è costituita in giudizio;
- lette l'ulteriore memoria della Società del 29/04/2021;
- considerato che, allo stato, non sussistono motivi per discostarsi dall'orientamento già espresso da questa Commissione in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze in cui vengono dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l'emergenza pandemica da COVID-19;
- ritenuto di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella riportata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita (con onere delle parti l'onere di dimostrare le modalità di determinazione dell'importo netto rispetto a quanto indicato nell'accordo economico), dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- considerato che i compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. In particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da

qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche) comunque denominato che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:

- i primi € 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori € 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;
- sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l'anno solare (e non per stagione sportiva) ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto, nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse società, lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società.

La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e, quindi, deve:

- chiedere al percipiente (calciatore) all'atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità;
- provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute;
- provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell'anno precedente, anche se inferiori alla soglia di euro 10.000;
- provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente;
- rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall'accordo economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione, che deve essere confermato anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo;
- considerato che il ricorrente ha formulato la propria richiesta economica in applicazione della regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in Euro 1.500,00 lordi come da conteggi esposti nel ricorso;
- considerato che la Società resistente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto ai predetti obblighi imposti dalla normativa fiscale vigente;
- ritenuto, pertanto, che al ricorrente debba essere riconosciuta la somma nell'importo lordo, in applicazione dei criteri sopra esposti e comunque nel rispetto dei richiamati principi della legislazione fiscale vigente;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società SSD BRINDISI FBC al Sig. Daniele FRUCI la somma di Euro 1.500,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella parte motiva della presente decisione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente dal calciatore) tramite mail all'indirizzo: Indamministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18) RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore D'ANCORA/SSD BRINDISI FBC

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore Salvatore D'ANCORA, regolarmente trasmesso alla Società SSD BRINDISI FBC via p.e.c. come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- lette le memorie della Società del 18/02/2021 con cui si è tempestivamente si è costituita in giudizio;
- lette l'ulteriore memoria della Società del 29/04/2021;
- considerato che, allo stato, non sussistono motivi per discostarsi dall'orientamento già espresso da questa Commissione in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze in cui vengono dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l'emergenza pandemica da COVID-19;
- ritenuto di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella riportata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita (con onere delle parti l'onere di dimostrare le modalità di determinazione dell'importo netto rispetto a quanto indicato nell'accordo economico), dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- considerato che i compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. In particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche) comunque denominato che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:
 - i primi € 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
 - sugli ulteriori € 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;
 - sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l'anno solare (e non per stagione sportiva) ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto, nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse

società, lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società.

La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e, quindi, deve:

- chiedere al percipiente (calciatore) all'atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità;
- provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute;
- provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell'anno precedente, anche se inferiori alla soglia di euro 10.000;
- provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente;
- rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall'accordo economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione, che deve essere confermato anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo;
- considerato che il ricorrente ha formulato la propria richiesta economica in applicazione della regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in Euro 1.900,00 lordi come da conteggi esposti nel ricorso;
- considerato che la Società resistente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto ai predetti obblighi imposti dalla normativa fiscale vigente;
- ritenuto, pertanto, che al ricorrente debba essere riconosciuta la somma nell'importo lordo, in applicazione dei criteri sopra esposti e comunque nel rispetto dei richiamati principi della legislazione fiscale vigente;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società SSD BRINDISI FBC al Sig. Salvatore D'ANCORA la somma di Euro 1.900,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella parte motiva della presente decisione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente dal calciatore) tramite mail all'indirizzo: Indamministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 24 Maggio 2021

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilia